

TI_GERICHTE 11.2000.148 vom 6. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.148

FR: TI_GERICHTE 11.2000.148 du 6 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.148 del 6 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il primo giudice ha respinto la domanda perché il 27 ottobre 1998 l'attore aveva ricevuto dalla " _____ " un versamento di fr. 33'000.– in liquidazione di un danno d'acqua verificatosi nell'abitazione coniugale, senza essere stato in grado di documentare, seppure richiesto, come avesse speso la somma di fr. 32'900.– prelevata dal conto bancario due giorni dopo. Viste la poca chiarezza sulla destinazione dell'importo e la reticenza mostrata dall'istante nell'illustrare la propria situazione finanziaria, il Segretario assessore ha ritenuto non potersi far luogo al beneficio.

E. 3

L'appellante sostiene di avere speso l'importo di fr. 32'900.– per far fronte alle proprie spese correnti, trovandosi egli in una situazione economica precaria. Egli ricorda di avere avuto debiti per fr. 150'000.– circa e uno stipendio di soli fr. 1'270.– mensili. Nulla avrebbe giustificato di privilegiare la pendenza nei confronti del proprio legale e quella verso lo Stato rispetto agli altri debiti. Ora, dagli atti risulta che l'appellante guadagna fr. 1'400.– lordi mensili come ricezionista a tempo parziale presso la _____ di _____ (verbale di udienza del 22 novembre 1999, doc. I nell'inc. _____). Tale reddito non gli garantisce neppure la copertura del fabbisogno minimo. Per il resto egli non ha sostanza, tranne un conto presso il _____ di _____, in passivo di qualche decina di franchi tanto alla chiusura del 1998 quanto a quella del 1999 (estratto conto nell'inc. _____). La particella n. _____ di _____, già in comproprietà con l'ex moglie, è stata venduta ai pubblici incanti nel corso di causa, e i comproprietari sono rimasti debitori solidali nei confronti del creditore ipotecario per il saldo scoperto di fr. 47'655.10 (doc. C nell'inc. _____). Per di più, l'appellante ha esecuzioni in corso per un totale di fr. 153'591.90 e attestati di carenza beni per complessivi fr. 64'418.20 (estratto dell'Ufficio di esecuzione nell'inc. _____). La sua indigenza emerge pertanto da atti ufficiali e la situazione di bisogno il 14 agosto 1998, data di presentazione dell'istanza (cfr. DTF 108 Ia 508, 120 Ia 179) è chiara. Quanto alla probabilità di buon esito insita nella causa di divorzio, basti rammentare che l'azione è stata accolta.

E. 4

Rimane da esaminare se, come ritiene il primo giudice, l'appellante abbia commesso abuso di diritto utilizzando, per fini rimasti sconosciuti, l'indennità di fr. 32'900.– versatagli il 27

ottobre 1998 dalla citata assicurazione. Se non che, un abuso di diritto nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria può ravvisarsi solo ove la malafede appaia correlata alla domanda, ad esempio quando l'istante sperperi le proprie liquidità proprio in vista della causa (DTF 104 Ia 34 consid. 4; Rep. 1996 pag. 233). L'indennità assicurativa per danni ha il fine di coprire una perdita di valore del patrimonio subita dall'assicurato, senza con ciò apportare un aumento degli attivi. Ricevendo fr. 33'000.– in liquidazione di danni occorsi all'abitazione coniugale, l'appellante non ha quindi visto aumentare il proprio patrimonio. Del resto, quand'anche si volesse considerare tale indennizzo come un attivo, il suo impiego per scopi rimasti imprecisati non risulta avere portato alcun giovamento alla precaria situazione economica dell'appellante. In particolare, il creditore ipotecario aveva disdetto il mutuo di fr. 464'455.10 (estratto dell'Ufficio di esecuzione, nell'inc.

_____.) già nel maggio 1998, per mancato pagamento dell'ammortamento 1997 e 1998, come pure degli interessi ipotecari del primo semestre 1998 (verbale di udienza del 24 settembre 1998, nell'inc.

_____). Del resto la convenuta aveva dato atto, nella propria risposta del 15 giugno 1999, che il marito non aveva più l'importo prelevato (risposta, pag. 4). L'attore è rimasto quindi in evidente stato di indigenza anche dopo l'incasso dell'indennizzo assicurativo. Ciò posto, non soccorrono gli estremi per negare all'appellante l'assistenza giudiziaria. L'appello deve quindi essere accolto e il decreto impugnato modificato di conseguenza.

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta non può tuttavia considerarsi tale, non avendo postulato la reiezione dell'appello (Rep. 1997 pag. 137 in alto). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun "soccombente" cui possa essere imposto il pagamento di spese o la rifusione di ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore in appello, essa merita accoglimento per le ragioni già esposte nel considerando che precede e per il buon esito del gravame. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: _____

_____ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____.

2. _____ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. _____

_____ i. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – Ufficio fallimenti di _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario